

Contratto di fornitura di Gas Naturale

Tra

Soenergy S.r.l., con sede legale in Argenta (FE) – Via Pietro Vianelli 1, Partita IVA e Codice fiscale, Registro Imprese 01565370382, Capitale Sociale € 2.500.000,00 i.v., rappresentata dall'Ing. Renato Guerzoni in qualità di Amministratore Delegato
(di seguito "Venditore")

e

Tribigas S.r.l., con sede legale in Trinitapoli (FG) – Piazza Umberto I n. 1, Partita IVA e Codice fiscale, Registro Imprese di Foggia 03262360716 – R.E.A. 234365, Capitale Sociale € 100.000,00 i.v., rappresentata da Pasquale De Lillo in qualità di Rappresentante Legale
(di seguito "Acquirente")

di seguito anche "Parte" (singolarmente) o "Parti".

Premesso che

- a) Le Parti hanno ottenuto l'autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive, ed operano sul mercato libero del Gas come grossisti;
- b) il Venditore ha la disponibilità, su base garantita, del Gas necessario a soddisfare i fabbisogni dell'Acquirente nei volumi richiesti;

tutto ciò premesso, con il presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J.', is located in the lower right quadrant of the page.

Parte A
Condizioni generali della fornitura

Art. A.1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati del Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Per allegati si intendono:

Allegato 1 – Riepilogo Impianti;

Allegato 2 – Tabelle Impianti;

Art. A.2 – Definizioni

Ai fini del Contratto si applicano a tutti gli effetti le seguenti definizioni:

“Anno Termico”: il periodo di 12 mesi intercorrente tra il 1° ottobre di un anno ed il 30 settembre dell'anno successivo.

“Capacità Impegnata (C_g)”: massima quantità giornaliera di Gas che l'Acquirente può prelevare dalla rete in ciascun Punto di Consegna nell'Anno Termico.

“Codice di Rete”: l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto, ai sensi dell'Art. 24, comma 5 del Decreto, approvate con delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 75/03 e al momento pubblicate sul sito Internet del Trasportatore.

“Codice di Stoccaggio”: l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di stoccaggio (di modulazione e strategico) ai sensi dell'Art. 12, comma 7 del Decreto, approvate con delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 220/06 e al momento pubblicate sul sito Internet dell'Operatore di Stoccaggio.

“Contratto”: si intende il presente contratto di vendita di Gas Naturale.

“Decreto”: il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del Gas n° 164/00 approvato il 23 maggio 2000 ed entrato in vigore il 21 giugno 2000.

“Gas” o “Gas Naturale”: si intende la miscela di idrocarburi e di Gas non combustibili che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato Gassoso e che è oggetto delle disposizioni del presente Contratto.

“Giorno”: si intende il periodo di 24 ore consecutive avente inizio alle 06.00 di ciascun giorno e termine alle 06.00 del giorno successivo, con riferimento al fuso orario dell'Europa Centrale (CET).

“Impianto”: rete di Gasdotti locali interconnessa; ai fini del presente Contratto ad ogni Impianto è associato un solo Punto di Consegna e ad ogni Punto di Consegna è associato un solo Impianto. Ogni Impianto è contraddistinto da un solo codice REMI.

“Metro Cubo Standard (m^3)”: metro cubo di Gas alla temperatura di 288,15°K (15°C) ed alla pressione assoluta di 101,325 kPa (1,01325 bar).

“Operatore dello Stoccaggio”: la Società che provvede al servizio di stoccaggio, di modulazione e strategico, con la quale il Venditore stipulerà un contratto (Contratto di Stoccaggio) per la somministrazione del servizio.

"PCS": potere calorifico superiore del Gas, misurato dal Trasportatore nei punti di prelievo campione significativi delle prese che compongono il Punto di Consegna relativo alla fornitura in oggetto secondo quanto previsto nel Codice di Rete.

"Periodo di Fornitura": il periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza della Fornitura (Art. A.4).

"Programma Giornaliero Complessivo": somma dei programmi giornalieri di prelievo di tutti gli Impianti.

"Punto di Consegna": uno o più Punti Fisici di Consegna, tutti relativi alla stessa rete interconnessa (stesso Impianto).

"Punto Fisico di Consegna": il punto effettivo di prelievo in uscita dalla rete di Gasdotti del Trasportatore dove il Venditore consegnerà all'Acquirente il Gas oggetto del Contratto; il Gas verrà, a tutti gli effetti, consegnato franco saracinesca di ogni presa sul metanodotto del Trasportatore.

"Trasportatore": la Società che provvede al trasporto di Gas attraverso reti di Gasdotti, esclusi i Gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione, con la quale il Venditore si assicurerà la prestazione del servizio di trasporto necessario ai fini del Contratto.

Art. A.3 – Oggetto del Contratto

Oggetto del Contratto è la fornitura continua di Gas da parte del Venditore all'Acquirente per alimentare i clienti finali connessi alla rete di Distribuzione ubicata nei territori dei comuni indicati nell'All.1.

Il Gas Naturale verrà fornito al Punto di Consegna, nei quantitativi ed alle condizioni di consegna tecnico-economiche riportate nella Parte B e negli allegati.

Le modalità tecniche concernenti la consegna del Gas sono quelle previste dal Codice di Rete, che le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e che si impegnano a rispettare per quanto di rispettiva competenza e nel limite in cui il Codice di Rete sia applicabile alle stesse. Il Venditore si impegna comunque a fornire all'Acquirente la necessaria consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi dell'Acquirente stesso nei rapporti con il Trasportatore.

Art. A.4 – Decorrenza e Durata

Il presente Contratto di somministrazione decorre dal 01/10/2018 e termina il 30/09/2019; i suoi effetti cesseranno all'avvenuto integrale pagamento di tutte le fatture relative agli obblighi contrattuali. Ogni modifica al Contratto sarà ritenuta valida ed efficace solo se concordata in forma scritta tra le Parti.

Art. A.5 – Recesso

L'Acquirente espressamente rinuncia alla facoltà di recedere dal Contratto.

A fronte del mancato pagamento di un documento di fatturazione nei termini pattuiti, il Venditore provvederà alla risoluzione immediata del contratto di fornitura ed alla contestuale escussione della garanzia prestata.

Conseguentemente, nei tempi tecnici strettamente necessari, il Venditore cesserà di ricoprire il ruolo di Utente del Bilanciamento per l'Acquirente, ed i volumi di gas consumati verranno allocati dal Distributore all'Utente del Bilanciamento Fittizio, il quale procederà altresì alla fatturazione delle quantità allocate, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

E' inoltre facoltà del Venditore, a suo insindacabile giudizio, risolvere il contratto qualora si dovessero riscontrare incongruenze tra i dati di allocazione mensile pervenuti dal Trasportatore ed i dati di consumo dei PDR acquisiti dal Venditore e relativi al medesimo mese, debitamente profilati. Di conseguenza, si profila la medesima fattispecie di cui sopra, con la fornitura al Cliente da parte dell'Utente del Bilanciamento Fittizio secondo la normativa vigente.

Art. A.6 – Disponibilità del Gas

Il Gas la cui fornitura è oggetto del presente Contratto sarà a disposizione dell'Acquirente senza limitazioni di orario.

Le eventuali riduzioni o interruzioni della capacità di trasporto da parte del Trasportatore si rifletteranno sulla fornitura effettuata dal Venditore con le modalità ed i criteri stabiliti nel Codice di Rete senza comportare obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento, né costituire motivo di risoluzione del Contratto.

In detti casi, ove l'Acquirente decida di avvalersi di un servizio alternativo per la fornitura di Gas per i propri clienti finali, l'organizzazione resterà a suo carico unitamente ai relativi costi, ad esclusione di quelli previsti e classificati dal Codice di Rete per i quali il Venditore si impegna a richiedere a Snam Rete Gas il rimborso per conto dell'Acquirente previa presentazione della relativa documentazione.

Resta in ogni caso a carico dell'Acquirente il costo del Gas utilizzato attraverso il servizio alternativo.

Art. A.7 – Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione debba essere inviata in relazione al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo di lettera raccomandata anticipata via e-mail, da indirizzarsi come segue:

per il Fornitore: Soenergy S.r.l. – Via Pietro Vianelli 1 – 44011 Argenta (FE) – fax 0532318691
Indirizzo e-mail: albiere@soenergy.it

per l'Acquirente: Tribigas S.r.l. – Piazza Umberto I 1 – 76015 Foggia (FG) – tel. 0883/633741
Indirizzo e-mail: TRIBIG00@tribigas.191.it; energia.tribigas@pec.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà comunicare per iscritto successivamente alla data di conclusione del presente Contratto, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

L'Acquirente dichiara che ai fini della gestione del presente Contratto il riferimento è:
sig. Luca d'Ambrosio – tel. 0883/633741 – Email: TRIBIG00@tribigas.191.it

Eventuali cambiamenti devono essere trasmessi a mezzo di comunicazione scritta.

Art. A.8 - Riservatezza

I termini ed i contenuti economici del presente Contratto hanno carattere di "Informazioni Riservate" e dovranno essere mantenuti strettamente confidenziali dalle Parti.

Non saranno considerate Informazioni Riservate ai fini del presente Contratto tutti quei dati, informazioni di qualsivoglia natura:

(a) che sono o diventano di pubblico dominio in assenza di un inadempimento della parte ricevente; o

(b) che sono legittimamente ricevute da terzi senza restrizioni.

Salvo quanto previsto dai punti a) e b) la Parte ricevente, a propria cura, spese e responsabilità, si impegna nei confronti dell'altra Parte a mantenere strettamente riservate e confidenziali e a non trasmettere, divulgare, vendere, rendere pubbliche o in altro modo accessibili, le informazioni di cui al presente Contratto.

Il Cliente, inoltre, si impegna a non divulgare, distribuire, duplicare, vendere, cedere, concedere o comunque sfruttare ai fini commerciali tutte o parte delle quotazioni elaborate sulla base dei dati Platt's o similari comunque le abbia ricevute, anche tramite lettera. Il Cliente manleva Soenergy da ogni domanda, costo, responsabilità e spesa (incluse le spese legali) connesse e/o derivanti da pretese avanzate da terzi verso Soenergy in conseguenza di qualsiasi violazione del presente articolo, fermo restando l'obbligo del Cliente di risarcire a Soenergy ogni danno ad essa derivante dalla precedente violazione.

L'Acquirente inoltre, con la sottoscrizione del presente Contratto, presta il proprio consenso al Venditore al trattamento dei dati personali, raccolti ed elaborati in relazione al Contratto stesso, per la formulazione di proposte inerenti la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi che il Venditore stesso intenda offrire all'Acquirente, nonché alla comunicazione dei dati raccolti o trattati a terzi incaricati di attività strumentali all'esecuzione del Contratto, ivi comprese le attività di trasporto, stoccaggio e bilanciamento, nonché dello svolgimento di singole operazioni di trattamento.

Art. A.9 – Legge Regolatrice e Foro competente

Il presente Contratto è interpretato e regolato esclusivamente dalla legge italiana.

Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di esclusiva competenza del foro di Ferrara.

Art. A.10 – Modalità amministrative e fiscali

Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto sono assoggettate ad IVA.

Con l'accettazione del presente l'Acquirente inoltre dichiara che con riferimento alla fornitura di Gas Naturale in oggetto ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% previsti al numero 103) della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 così come sostituito dall'art. 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e pertanto il Venditore applicherà la relativa aliquota ai corrispettivi della suddetta fornitura di Gas Naturale.

Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 il presente Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

In tal caso, l'imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi dovuti per le prestazioni oggetto del presente Contratto sono soggette ad IVA.

Art. A.11 – Cessione del Contratto

Le Parti non potranno cedere il presente Contratto né alcun interesse nascente dal medesimo, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. A.12 – Ulteriori adempimenti e responsabilità

L'Acquirente si obbliga fin d'ora a porre in essere tutto quanto necessario a consentire al Venditore il rispetto degli obblighi assunti e l'esercizio dei diritti esistenti nei confronti del Trasportatore e dell'Operatore di Stoccaggio, ai sensi di quanto previsto dai Codici di Rete e Stoccaggio nonché da provvedimenti di altre Autorità competenti. L'Acquirente si impegna a comunicare entro il 5° giorno lavorativo del mese precedente l'avvio della fornitura, i nominativi

ed i relativi riferimenti del suo personale reperibile 24 ore su 24 ore da contattare nei casi previsti dal Codice di Rete e a porre in essere tutte le azioni di sua competenza previste dalla procedura di emergenza climatica di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 Novembre 2007.

L'Acquirente si impegna a specificare il Venditore come shipper per il solo inserimento del ramo di filiera, previsto nell'applicazione Web M-GAS di Snam Rete Gas o similari. Il Venditore si impegna ad eseguire tutte le attività necessarie per la corretta mappatura delle filiere come previsto nell'applicazione Web M-GAS di Snam Rete Gas o similari.

L'Acquirente e il Venditore restano responsabili delle eventuali conseguenze dannose verificatesi nei confronti dei propri clienti finali o di qualunque altro terzo, nonché nei confronti del Venditore e dell'Acquirente rispettivamente a causa della mancata o ritardata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui sopra e delle eventuali modifiche.

Art. A.13 – Diritti e tributi

Tutti i corrispettivi per la fornitura di cui al presente Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo e relative addizionali presenti o future i cui oneri, ove non diversamente previsto dal presente Contratto, sono a carico dell'Acquirente.

L'Acquirente dichiara che, ai fini degli adempimenti in materia di accise sul Gas Naturale ed alle imposte ad esse collegate (addizionale regionale), è il soggetto fiscalmente obbligato nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Alla data del presente Contratto l'Acquirente si impegna a comunicare il codice di accisa non appena questo verrà rilasciato dall'Agenzia delle Dogane competente, e comunque non oltre la data di decorrenza del presente contratto; il Gas viene pertanto consegnato come previsto dal Testo Unico delle Accise, D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, senza applicazione dell'accisa.

L'Acquirente si assume la responsabilità dell'esattezza dei dati forniti con la stipula del Contratto e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti.

In relazione a quanto richiamato alla lett. a) delle premesse ed a quanto stabilito al comma 1 dell'art. A.3, il Venditore è esonerato dall'esecuzione di qualsiasi adempimento possa derivare dall'applicazione della normativa vigente in materia di Gestione Fondo Bombole Metano, dando atto le Parti, che gli stessi sono di competenza dell'Acquirente medesimo.

L'Acquirente quindi si impegna espressamente a dar corso agli obblighi derivanti dalla Legge 7 giugno 1990, n. 145 e del successivo Regolamento di esecuzione adottato con D.P.R. 9 novembre 1991, n. 404.

Art. A.14 – Garanzie

Non è previsto il rilascio di garanzie a copertura degli obblighi di pagamento dei corrispettivi indicati in offerta.

Qualora il Cliente, per qualsivoglia motivo, dovesse ritardare nei pagamenti per due volte consecutive, sarà facoltà del Fornitore richiedere una garanzia nella forma di una garanzia autonoma a prima richiesta, emessa da primario istituto bancario europeo a copertura dell'obbligo di pagamento dei corrispettivi per un importo che sarà comunicato dal Fornitore. La garanzia dovrà avere una durata pari a quella del Contratto e rimane in vigore per i 3 (tre) mesi successivi alla cessazione degli effetti del Contratto medesimo.

In caso di escussione, anche parziale, da parte del Fornitore della garanzia, il Cliente provvederà a reintegrare la garanzia entro 7 (sette) giorni, dandone tempestiva comunicazione al Fornitore e allegando prova della reintegrazione della garanzia o l'originale della nuova garanzia emessa, al fine di mantenere la continuità della somministrazione.

In caso di mancata costituzione, invalida costituzione, di costituzione difforme rispetto alle

condizioni richieste dal Venditore, o di mancata ricostituzione della garanzia, è facoltà del Venditore di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

E' altresì facoltà del Venditore cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, o effettuare qualsiasi altro atto di disposizione del credito, ivi compresi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.

L'Acquirente si impegna sin d'ora a porre in essere quanto necessario per agevolare dette operazioni di disposizione del credito.

Art. A.15 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'Art.1456 c.c. il presente Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte del Venditore nei seguenti casi:

- alterazione delle apparecchiature di misura del Gas o sottrazione di Gas non misurato;
- inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi l'Acquirente;
- costituzione difforme, invalido rilascio, mancata costituzione o ricostituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente Art. A.14.
- qualora si sia verificato e perduri il mancato pagamento anche di una sola fattura della fornitura, previa diffida ad adempiere.

Resta inteso che in tale caso tutti gli oneri assunti dal Venditore per assicurare la fornitura all'Acquirente e rimasti a suo carico saranno posti comunque a carico dell'Acquirente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito e subendo.

Art. A.16 – Forza maggiore

Per "forza maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca e che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la fornitura da parte del Venditore o il prelievo da parte dell'Acquirente fintantoché la causa di forza maggiore perduri e che non sia impossibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le Parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore:

- a) sabotaggio disordini civili o militari, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, epidemie, quarantene;
- b) fenomeni naturali avversi compresi frane, fulmini, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, dilavamenti;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) scioperi, serrate ed ogni forma di agitazione industriale di carattere nazionale e dei settori di appartenenza delle Parti con esclusione degli scioperi limitati all'azienda delle Parti;
- e) tutti gli eventi previsti dal Trasportatore nel Codice di Rete come eventi di forza maggiore.

Ai fini dell'applicazione del Corrispettivo Fisso CF di cui all'art.B.3, ed in ragione di quanto stabilito dal Trasportatore nel Codice di Rete e dall'Operatore dello Stoccaggio nel Codice di Stoccaggio relativamente alla non applicazione dei corrispettivi di trasporto e stoccaggio in presenza di causa di forza maggiore, le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di forza maggiore qualunque evento non dipendente dalla volontà delle Parti verificato al di fuori della rete di metanodotti del Trasportatore.

Se una delle Parti non è in grado di adempiere in tutto o in parte ai propri obblighi per causa di Forza Maggiore, il contratto rimane efficace e la Parte inadempiente non sarà responsabile per il mancato rispetto degli obblighi per tutto il periodo in cui tale causa persista nonché per qualsiasi

danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di forza maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

La Parte interessata da causa di forza maggiore dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento e rimuovere, nel più breve tempo possibile, l'impedimento.

La Parte impedita a adempiere per cause di Forza Maggiore ne darà tempestiva comunicazione all'altra Parte precisando ove possibile la durata e l'entità prevista dell'evento e si impegna ad adoperarsi ragionevolmente e in buona fede a mitigare l'impedimento.

La medesima comunicazione scritta sarà inviata da una Parte all'altra Parte quando la causa che ha dato origine alla circostanza di Forza Maggiore sarà terminata ed il Contratto riprende a produrre i suoi effetti.

Art. A.17 – Rendicontazione REMIT

Il 28 dicembre 2011 è stato introdotto negli stati membri dell'Unione Europea il Regolamento sull'integrità e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso (REMIT - Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency, No 1227/2011), avente come obiettivo la sorveglianza dei mercati all'ingrosso dell'energia; il 7 gennaio 2015 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione Europea, che individua le informazioni relative ai prodotti energetici all'ingrosso e ai dati fondamentali che gli operatori di mercato sono tenuti a segnalare ad ACER – Agency for the Cooperation of Energy Regulators, nonché le modalità e i tempi per l'adempimento di tale obbligo di segnalazione.

Ai fini del corretto adempimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 9 del REMIT, gli operatori di mercato che concludono transazioni che devono essere segnalate ad ACER a norma dell'articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell'Unione, in uno Stato membro in cui svolgono attività. ACER ha definito il formato di trasmissione delle informazioni dai registri nazionali al registro europeo (Decisione n. 01/2012). L'AEEGSI ha sviluppato il registro nazionale degli operatori di mercato all'interno della propria Anagrafica Operatori, ai sensi della deliberazione 5 marzo 2015, 86/2015/E/com.

Le Parti danno atto di essere operatori già accreditati per l'Anagrafica Operatori e come tali potranno accedere al Registro REMIT per trasmettere le informazioni richieste in ordine al corretto adempimento di quanto previsto dalla normativa.

Le Parti si impegnano a scambiarsi a mezzo posta elettronica le informazioni aziendali rilevanti per tali finalità, se non già trasmesse (Codice Acer, EIC, LEI e indirizzo e-mail di riferimento) entro 15 giorni dalla data del presente accordo.

Le Parti si impegnano ad assegnare ed utilizzare un medesimo codice UTI, sulla cui generazione è pertanto necessario accordarsi.

Il Fornitore, in quanto operatore di mercato, utilizzerà un proprio canale per inviare le informazioni ad ACER.

Il Cliente dovrà analogamente individuare un proprio canale di invio dei dati ad ACER; qualora fosse necessario un supporto per questa attività, il Fornitore si rende disponibile ad indicare uno o più canali di sua conoscenza, senza che questo lo vincoli in alcun modo o forma.

Inoltre, dietro espressa richiesta del Cliente, il Fornitore potrà fornire a quest'ultimo il/i tracciato/i contenente/i le informazioni relative alle transazioni da rendicontare, nel corretto formato richiesto dalla normativa; ciò esclude però ogni responsabilità da parte del Fornitore; pertanto l'onere della verifica ed eventuale revisione del tracciato di resta in capo al Cliente, che si assume la completa responsabilità dell'invio e della correttezza delle informazioni trasmesse ad ACER.

Parte B
Condizioni economiche della fornitura

Art. B.1 – Parametri contrattuali

I parametri contrattuali relativi alla fornitura sono riportati negli All. 1 e 2.

Art. B.2 – Variazione parametri contrattuali

Ogni eventuale variazione di ciascuna Capacità Impegnata rispetto a quella precedente dovrà essere concordata tra l'Acquirente ed il Venditore, e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice di Rete e compatibile con le disponibilità del Trasportatore; alla decorrenza della Fornitura la Capacità Impegnata è pari alla capacità contrattuale riportata nell'All.2 ovvero, nel caso in cui la capacità conferita dal Trasportatore risulti inferiore a quella contrattuale, pari alla capacità conferita dal Trasportatore.

Eventuali variazioni delle capacità sia in aumento sia in diminuzione comporteranno un corrispondente adeguamento del CF.

Art. B.3 – Prezzo per la fornitura di Gas

L'Acquirente si impegna a pagare per ciascun impianto di cui all'All.2, per il mese di fornitura t:

- il corrispettivo fisso CF indicato nell'All.2; include i costi di trasporto in coerenza al quadro normativo e tariffario vigente al momento della conclusione dell'accordo, con particolare riferimento alle tariffe su rete nazionale e regionale valide per il 2016 approvate dall'AEEG. L'aggiornamento delle stesse da parte dell'AEEG potrà essere causa di variazione del termine fisso mensile per ogni punto di consegna. Il corrispettivo fisso CF potrà subire altresì modifiche a seguito di richieste di incremento della capacità impegnata sul singolo REMI nel corso dell'Anno Contrattuale. Tali modifiche opereranno dalla data effettiva dell'entrata in esercizio delle variazioni delle capacità contrattuali.

- il seguente corrispettivo variabile:

$$Po = PFOR_t + Spread \text{ (c€/mc)}$$

dove:

$PFOR_t$ = componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.

Spread = valore riportato nell'Allegato 2

Trimestre = periodo di 3 mesi solari, con inizio di ciascun trimestre il primo giorno dei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre.

Tutti i corrispettivi variabili sono espressi in €/cent/m³ e sono riferiti ad un Gas avente, alle condizioni standard, un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,1 MJ/m³.

Tali corrispettivi variabili verranno adeguati proporzionalmente al PCS del mese di prelievo.

Il prezzo comprende tutti gli oneri sostenuti dal fornitore per i servizi di stoccaggio, modulazione, bilanciamento, trasporto, ma non comprende il costo di distribuzione locale come da tariffa di riferimento approvata dall'AEEGSI, ove applicabile, le imposte, tasse e gli altri oneri di natura tributaria che gravano sulla vendita del gas.

Sono da considerarsi non comprese nel prezzo sopra riportato le componenti tariffarie addizionali alla tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas GST, RET, UG3T, CRVI, CRVBL, CRVOS, CVFG, Φ , SD, le quali saranno dovute dal Cliente in aggiunta rispetto al prezzo e fatturate separatamente dal Fornitore.

Qualora successivamente all'accettazione delle condizioni economiche stabilite in questo accordo le competenti Autorità dovessero imporre a carico del Fornitore nuovi oneri addizionali connessi al sistema di trasporto o maggiorazioni rispetto agli attuali, queste saranno dovute dal Cliente in aggiunta rispetto al prezzo e fatturate separatamente dal Fornitore.

E' prevista per l'Acquirente la possibilità di incrementare in corso di fornitura i volumi di gas consegnati e la capacità giornaliera impegnata in relazione alle effettive esigenze derivanti da nuove acquisizioni di punti di riconsegna da parte dell'Acquirente medesimo, con conseguente rideterminazione del CF mensile in base alle tariffe tempo per tempo vigenti.

Art. B.4 – Penali per superi di capacità

Per la determinazione di eventuali superi di capacità nel corso di ogni mese verranno confrontati per ciascun Punto di Consegna, i prelievi giornalieri (Pg_i) con la relativa Capacità Impegnata; ai fini della verifica dei superi di cui al presente articolo, per i prelievi giornalieri verranno utilizzati i Poteri Calorifici Superiori effettivi.

Nei casi in cui l'impianto di misura non consenta la rilevazione dei prelievi giornalieri verrà applicato quanto previsto dal Trasportatore nel Codice di Rete, che le Parti danno atto di conoscere, in merito alla determinazione dei profili giornalieri di consumo.

Qualora si verifichi un supero di capacità, l'Acquirente è tenuto a riconoscere al Venditore le seguenti penali per ogni m³ prelevato all'interno del corrispondente scaglione specificato nella tabella sottostante:

3484001	Percentuale di supero	
	dal 10% al 15%	oltre 15%
Periodo del supero	Penale (€cent/m ³ /g)	
1 aprile – 30 settembre	---	---
1 ottobre – 31 marzo	---	---

34834901	Percentuale di supero	
	dal 10% al 15%	oltre 15%
Periodo del supero	Penale (€cent/m ³ /g)	
1 aprile – 30 settembre	---	---
1 ottobre – 31 marzo	---	---

I corrispettivi delle penali potranno subire modifiche a seguito della variazione delle tariffe di trasporto da parte dell'AEEGSI nel corso dell'Anno Contrattuale. Tali modifiche opereranno dalla data effettiva di variazione delle tariffe di riferimento.

Art. B.5 – Misurazione del Gas, Fatturazione e pagamenti

La misurazione del Gas verrà effettuata con le apparecchiature installate nella cabina di regolazione e misura a valle di ogni presa (Punto Fisico di Consegna).

La rilevazione (relativa ad un Impianto) dei volumi di Gas e delle portate prelevati nel Periodo di Fornitura sarà effettuata con le modalità previste dal Codice di Rete e dalla normativa vigente.

Ogni mese il Trasportatore rende disponibile la contabilità del Gas trasportato (volumi e PCS) relativo al mese precedente (Sessione di Bilanciamento).

Per ciascun Impianto, sulla base di tali misure, il Venditore emetterà, nel corso del mese successivo a quello di fornitura del Gas, la relativa fattura.

L'Acquirente dovrà effettuare il pagamento delle fatture entro sessanta (60) giorni dalla fine del mese di fornitura.

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario presso le coordinate bancarie indicate in fattura, con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura inviandone copia per conoscenza al Venditore.

A seguito della pubblicazione dei dati delle sessioni di aggiustamento, con le quali il Trasportatore determina annualmente le partite economiche relative ai conguagli relativi agli anni precedenti, dovuti alla disponibilità di nuovi dati di misura o alla rettifica di dati di misura precedenti, il Fornitore emetterà i relativi documenti di conguaglio. Resta inteso tra le Parti che, per quanto concerne l'eventuale gestione economica del conguaglio ("Delta IO" di cui alla delibera ARERA n. 72/2018), il medesimo verrà valorizzato ad un prezzo pari alla media aritmetica del System Average Price di cui al comma 1.2 del TIB, relativa al mese cui si riferiscono le corrispondenti partite fisiche.

Eventuali reclami o contestazioni non daranno in nessun caso diritto a differire o sospendere i pagamenti.

In caso di contestazione relativa alla misura, l'Acquirente nel più breve tempo possibile ne darà opportuna comunicazione al Venditore, il quale provvederà ad informare il Trasportatore.

E' in ogni caso responsabilità dell'impresa di distribuzione o del soggetto abilitato alla misura l'invio della relativa documentazione al Trasportatore comprovante la misura corretta, secondo i tempi e le modalità previste dal Codice di Rete.

Gli eventuali errori di misura, sia in eccesso che in difetto, o derivanti dall'applicazione delle regole di allocazione daranno luogo a conguagli degli importi precedentemente fatturati una volta che il Trasportatore avrà recepito le correzioni e le avrà rese disponibili in una delle Sessioni di Aggiustamento, senza addebito o accredito di interessi per le Parti.

Eventuali rettifiche dei dati di allocazione e/o misura, pubblicate nella Sessione di Aggiustamento (conseguenti per esempio a emissioni di nuovi verbali di misura e/o a revisione dei quantitativi allocati da parte dell'impresa di distribuzione o del soggetto abilitato alla misura), daranno luogo a conguagli degli importi precedentemente fatturati all'Acquirente solo ed esclusivamente nel caso in cui tali rettifiche tardive siano conguagliate al Venditore.

Il tutto in osservanza di quanto previsto dal Codice di Rete e dalla normativa di Legge vigente.

In merito agli eventuali conguagli che potrebbero interessare il presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 633/72.

Resta inteso che nel caso in cui i prelievi eccedessero il campo di misura consentito o scendessero al di sotto del minimo regolarmente consentito dall'apparecchiatura di misura verranno recepite le indicazioni a correzione previste dal Codice di Rete e/o da indicazioni specifiche dell'Autorità.

In caso di ritardato pagamento delle fatture decorreranno automaticamente interessi di mora per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del saggio di interesse di periodo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maggiorato secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, e comunque ad un tasso non superiore al tasso massimo consentito dalla normativa antiusura applicabile al momento della scadenza della fattura e relativo alla categoria di riferimento, salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato pagamento, il Fornitore avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'Art. 1454 c.c. In ogni caso saranno a carico del Cliente tutti gli oneri derivanti al Fornitore dagli accordi dal medesimo stipulati per i servizi di trasporto e stoccaggio afferenti la fornitura per il Cliente.

Gli interessi di mora dovuti dall'Acquirente per il ritardato pagamento delle fatture non costituiscono un corrispettivo aggiuntivo del prezzo, e sono esclusi dal computo della base imponibile come disposto dall'art. 15, 1° comma, punto 1) del D.P.R. 633/72.

In caso di ritardato pagamento delle fatture il Venditore si riserva inoltre, ai sensi dell'Art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati



alla data dell'incasso e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall'imputazione eventualmente difforme indicata dall'Acquirente all'atto del pagamento.

In caso di mancato pagamento, fermo restando il diritto ad escutere la garanzia fideiussoria, il Venditore previa diffida ad adempiere, avrà facoltà di risolvere il presente Contratto secondo quanto previsto dalla clausola A15.

In ogni caso saranno a carico dell'Acquirente tutti gli oneri derivanti al Venditore dagli accordi dal medesimo stipulati per i servizi di trasporto e stoccaggio afferenti la fornitura per l'Acquirente.

Art. B.6 – Ulteriori condizioni

Eventuali modifiche delle condizioni tecnico-economiche, dovute a variazioni dei Codici di Rete e di Stoccaggio o di provvedimenti delle competenti Autorità, che dovessero comportare una variazione degli oneri connessi alla disciplina del trasporto e dello stoccaggio verranno recepite automaticamente dal contratto.

Qualora a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti, venga modificata la disciplina vigente in materia di superi di capacità e/o di modalità di calcolo dei relativi oneri, quanto disposto da detti provvedimenti si intenderà automaticamente inserito nel presente Contratto e si intenderanno implicitamente abrogate le clausole incompatibili o comunque difformi rispetto alla nuova disciplina.

Contestualmente all'acquisizione di nuovi clienti/Punti di Riconsegna ed alle relative procedure di richiesta di switch presso il Distributore Locale, su richiesta del Venditore, l'Acquirente è tenuto a trasmettere al Venditore l'elenco dei Punti di Riconsegna acquisiti, con dettaglio del profilo di prelievo associato e del consumo annuo associato.

Gli stessi dati dovranno poi essere confermati dall'Acquirente al Venditore a valle della trasmissione ufficiale dei Dati Tecnici da parte del Distributore Locale entro il primo mese di fornitura dei Punti di Riconsegna di cui trattasi.

Per accettazione

Argenta, 17 Agosto 2018

L'Acquirente

TRIBIGAS s.r.l.

**l'Amministratore Unico
dott. de Lillo Pasquale**

Il Venditore

SOENERGY

**Ing. RENATO GUERZONI
Amministratore Delegato**

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del presente atto e dei suoi allegati e di approvare in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., i seguenti articoli:

- A.5 Recesso;
- A.6 Disponibilità del Gas;
- A.8 Riservatezza;
- A.9 Clausola compromissoria e Foro competente;
- A.14 Garanzie;
- A.15 Clausola risolutiva espressa;
- A.16 Forza maggiore;
- B.5 Misurazione del Gas, Fatturazione e pagamenti.

L'Acquirente

TRIBIGAS s.r.l.

**l'Amministratore Unico
dott. de Lillo Pasquale**

Allegato 1

Riepilogo Impianti

Numero	Comune	Remi
1	TRINITAPOLI	34840001
2	BICCARI	34834901

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a final dot.

Allegato 2

Tabelle Impianti

Numero

1

Comune

TRINITAPOLI

Remi

34840001

Capacità contrattuale

m^3/g

39.000

Volumi contrattuali

m^3

3.580.000

CF

€/mese

0,000000

Spread

€cent/ m^3

0,0000

Numero

2

Comune

BICCARI

Remi

34834901

Capacità contrattuale

m^3/g

8.500

Volumi contrattuali

m^3

779.000

CF

€/mese

0,000000

Spread

€cent/ m^3

0,0000

